

Numero  
4009

sl

0

Bellinzona  
27 agosto 2025

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can@ti.ch  
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Lodevole  
Conferenza dei Governi cantonali (CdC)  
Casa dei Cantoni  
Speichergasse 6  
3001 Berna

mail@kdk.ch

### Consultazione CdC – Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE»

Signor Presidente,  
signor Segretario generale,

vi ringraziamo per l'invito a partecipare a questa procedura di consultazione atta a finalizzare – considerate le tempistiche ristrette – una prima bozza di presa di posizione sul pacchetto di accordi Svizzera-UE. Cogliamo innanzitutto l'occasione per ringraziare la CdC per l'importante attività di coordinamento e approfondimento su questo dossier, per i lavori preparatori e per avere garantito la tutela degli interessi dei Cantoni nei negoziati

Richiamato in maniera generale quanto già esposto nelle precedenti prese di posizione (cfr. le risoluzioni governative n. 1269 del 14 marzo 2019, n. 2368 del 5 maggio 2021, n. 952 del 1° marzo 2023, n. 6 del 10 gennaio 2024, n. 433 del 31 gennaio 2024 e il messaggio n. 8477 del 21 agosto 2024) e considerato che il Consiglio di Stato ha intenzione di esprimere individualmente le proprie specifiche osservazioni nell'ambito della consultazione avviata dal Consiglio federale, formuliamo le seguenti considerazioni sulla vostra prima proposta di presa di posizione congiunta dei Cantoni, cui seguirà un parere compiuto nella seconda consultazione prevista sulla bozza affinata:

#### Considerazioni generali

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino è convinto dell'importanza di solide relazioni bilaterali con l'UE a tutela degli interessi della Confederazione e dei Cantoni, seppur in modo diversificato. Nell'attuale contesto geopolitico, caratterizzato da molteplici tensioni, da sfide impegnative in numerosi settori e dalla ridefinizione del modello di collaborazione tra Stati, la promozione di un quadro istituzionale stabile con l'Unione europea, nel rispetto degli interessi vitali della Confederazione, continua ad essere di estrema attualità.

Globalmente si osserva che la bozza di presa di posizione congiunta è in linea con la *Standortbestimmung* della CdC in ambito di politica europea adottata il 24 marzo 2023 e con la presa di posizione della CdC del 2 febbraio 2024 sul mandato negoziale.

Complessivamente la bozza di presa di posizione posta in consultazione risulta esaustiva e prende posizione in merito a tutti gli ambiti di interesse cantonale. In maniera generale e in via preliminare, accogliamo positivamente il fatto che l'attuale pacchetto negoziale costituisca un miglioramento rispetto al precedente (Accordo istituzionale del 2018). Riteniamo tuttavia necessario sottolineare la necessità di specificare maggiormente alcuni aspetti, in modo da tenere in considerazione le peculiarità dei Cantoni di frontiera, ed in particolare del Cantone Ticino, che risultano toccati in misura significativamente maggiore anche da determinati aspetti critici del pacchetto di accordi Svizzera-UE. Teniamo altresì a sottolineare le cautele e le preoccupazioni dello scrivente Consiglio, che permangono nonostante i progressi del risultato negoziale complessivamente raggiunto, in contrasto con i toni talvolta enfatici che caratterizzano la presa di posizione proposta: considerato il contesto geopolitico particolarmente complesso e le molteplici difficoltà cui sono confrontati Cantoni e Confederazione, qualsiasi pressione ulteriore derivante dall'impatto della libera circolazione delle persone (in particolare per quanto concerne il mercato del lavoro o l'erogazione di aiuti sociali) avrebbe un impatto significativo, e per il Ticino potenzialmente problematico.

#### **4.2 Referendum (p. 5)**

L'ordinamento istituzionale svizzero prevede che gli accordi internazionali prevalgano sulla nostra Costituzione. Considerata la portata del presente pacchetto di accordi Svizzera-UE riteniamo necessario garantire una legittimazione politica e democratica pari a quella necessaria per una modifica costituzionale. In questo contesto appare importante garantire a tutti i Cantoni il diritto di partecipare pienamente a decisioni di rilevanza istituzionale riconoscendo la necessità di una doppia maggioranza. Per questo motivo riteniamo che questo pacchetto di accordi vada sottoposto all'approvazione congiunta del popolo e dei Cantoni (tramite referendum obbligatorio sui generis).

#### **5.1 Institutionelle Elemente (p. 6)**

Il Cantone Ticino saluta favorevolmente sia il cambiamento di paradigma costituito dall'approccio settoriale nei singoli accordi, rispetto al modello mantello orizzontale che caratterizzava la bozza del precedente Accordo quadro istituzionale, e l'assenza di una clausola ghigliottina, sia la presa di coscienza che il rispetto del sistema istituzionale svizzero, della democrazia diretta e del federalismo costituiscano l'imprescindibile condizione su cui debbano fondarsi i rapporti con l'Unione europea. Solo in tal modo, nel rispetto delle procedure interne previste dal sistema politico svizzero, sarà possibile garantire un ampio consenso sul piano interno per quanto concerne il meccanismo di ripresa dinamica del diritto europeo. A questo proposito riteniamo che il ruolo e il coinvolgimento dei Cantoni nelle procedure interne di integrazione del diritto UE vada esplicitato e rafforzato.

In maniera generale, teniamo a sottolineare che sussistono ancora degli importanti aspetti di politica interna che necessiteranno approfondimento nel corso del dibattito,

come ad esempio la responsabilità politica della procedura decisionale in seno al comitato misto e il ruolo e coinvolgimento di Parlamento, Cantoni e parti sociali.

Proponiamo dunque la seguente modifica al testo:

*36 Die Kantone nehmen die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union über institutionelle Fragen erfreut zur Kenntnis. Sie sind der Meinung, dass die gefundenen Lösungen die grundlegenden Interessen des Landes wahren und gleichzeitig die bilateralen Beziehungen zur EU langfristig stabil halten. Die erzielten Fortschritte entsprechen wichtigen Anliegen der Kantone, insbesondere in den Bereichen Souveränität, Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit. Si ritiene fondamentale garantire un coinvolgimento adeguato dei Cantoni in seno al Comitato misto per le decisioni relative al recepimento dinamico del diritto UE attraverso la cosiddetta procedura di integrazione (prevista di principio per gli accordi sul trasporto aereo, sulla libera circolazione delle persone, sull'energia, sulla sicurezza alimentare e sulla sanità).*

### **5.3 Personenfreizügigkeit / Zuwanderung (p.12)**

Lo scrivente Consiglio evidenzia la fondamentale importanza delle misure di accompagnamento alla libera circolazione, in particolar modo per un cantone di frontiera come il Ticino, confrontato a conseguenze negative quali ad esempio il dumping salariale e la concorrenza sleale tra imprese. Accogliamo favorevolmente i progressi negoziali che hanno portato all'introduzione negli accordi della cosiddetta clausola di salvaguardia. Si ricorda in particolare che già nel 2016 il Cantone Ticino, sin dalle discussioni sull'applicazione dell'art. 121a della Costituzione federale, si era fatto promotore dell'introduzione di una clausola di salvaguardia "bottom-up" secondo il modello elaborato dal Prof. Ambühl del Politecnico di Zurigo. Per questo motivo, pur salutando positivamente l'approccio della clausola di salvaguardia proposta, lo scrivente Consiglio ne auspica un meccanismo più vincolante ed efficace fondato su criteri applicabili anche su base regionale e cantonale per la sua attivazione, in modo tale da tenere in considerazione le diverse situazioni tra Cantoni.

In maniera generale, lo scrivente Consiglio esprime perplessità per la presentazione degli iter procedurali interni: se il meccanismo di applicazione a livello bilaterale è chiaro, la stessa chiarezza non è data per la procedura interna, che dal nostro punto di vista sarà centrale per l'effettiva applicazione di questo strumento. Occorre infatti essere consapevoli che attraverso la definizione delle regole di attivazione sul piano interno si definirà l'efficacia del meccanismo della clausola di salvaguardia. Pertanto si sarebbe auspicata la presentazione, insieme al rapporto esplicativo oggetto della consultazione, dei meccanismi di attuazione nazionale: si rileva invece che le misure in discussione sono presentate in via ipotetica e non si hanno indicazioni sulle tempistiche di elaborazione degli indicatori e dei valori soglia. Nel processo è inoltre menzionata la necessità di una valutazione politica – data dalla consultazione con le commissioni di politica estera del Parlamento, i Cantoni e partner sociali – e la possibilità, da parte dell'Assemblea federale, di legiferare in maniera indipendente se dovessero essere introdotte misure di protezione della durata superiore a dodici mesi. L'integrazione di questi elementi e la loro coordinazione nel processo non è tuttavia chiara.

Lo scrivente Consiglio si riserva in ogni caso una valutazione più approfondita una volta disponibili tutti gli elementi. In maniera preliminare, considerata la sensibilità del tema e l'impatto sui Cantoni, richiediamo che essi siano coinvolti nell'elaborazione dell'ordinanza di attuazione e nella valutazione di indicatori e valori soglia.

Proponiamo dunque le seguenti modifiche al testo:

*63 Schliesslich enthält das aufdatierte Abkommen eine konkretisierte Schutzklausel, welche die Schweiz im Falle von schwerwiegenden sozialen und wirtschaftlichen Problemen aufgrund des FZA eigenständig aktivieren kann (...).*

*79 Wichtige Elemente sind dabei aus Sicht der Kantone die konkretisierte Schutzklausel, die Teilübernahme der UBRL mit den erreichten Ausnahmen und Absicherungen, die Machbarkeit der innerstaatlichen Begleitmassnahmen im Zuständigkeitsbereich der Kantone sowie angemessene Übergangsfristen. Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia, i Cantoni chiedono che – in caso di richiesta da parte di uno o più di essi (confrontato/i con difficoltà di ordine economico o sociale, anche nel caso in cui alcun valore soglia sia stato superato a livello nazionale) – il Consiglio federale debba (e non possa) valutare l'attivazione della clausola di salvaguardia e l'attivazione di specifiche misure a livello regionale. Si ritiene inoltre che il superamento dei valori soglia per l'attivazione della clausola di salvaguardia debba essere considerato anche a livello regionale e non solo nazionale in modo da permettere correttivi mirati e tenere in considerazione le peculiarità cantonali nei quattro ambiti toccati: immigrazione netta, occupazione dei frontalieri, disoccupazione e percepimento dell'aiuto sociale. Si richiede che la valutazione degli indicatori e dei valori soglia sia concordata in maniera preliminare con i Cantoni.*

Si desidera inoltre sottolineare con forza il rischio elevato di abusi da parte di chi intende approfittare in maniera indebita degli aiuti sociali. Nel caso in cui questo rischio dovesse realizzarsi, è quindi indispensabile introdurre meccanismi di controllo più diretti, rapidi e incisivi, accompagnati da misure correttive immediate e dall'applicazione di periodi di carenza. Occorre prevedere un inasprimento delle sanzioni nei casi di abuso, come pure un ampliamento delle competenze cantonali – in particolare per i Cantoni di frontiera maggiormente esposti – affinché possano intervenire con strumenti rafforzati di correzione, compensazione e controllo. La competenza decisionale e la successiva applicazione di misure compensatorie e/o di freno e salvaguardia va concordata con i Cantoni particolarmente toccati. I costi derivanti da tali attività dovranno essere assunti dalla Confederazione, che è chiamata a considerare attentamente le specificità cantonali.

Si segnala poi che le varie attività di seguito e di controllo cui saranno confrontate le autorità cantonali genereranno un carico di lavoro aggiuntivo e imporranno l'introduzione di nuove procedure. In questo senso, sarà importante che le autorità federali mettano a disposizione dei Cantoni adeguati strumenti tecnici – digitali e possibilmente armonizzati a livello federale – per ottimizzare questi flussi e diminuire l'onere amministrativo per i servizi coinvolti.

Proponiamo dunque la seguente modifica al testo:

*80 Gemessen am wirtschaftlichen Nutzen einer geregelten Beteiligung am EU-Binnenmarkt sind der finanzielle und administrative Aufwand zur Steuerung der Zuwanderung und zur Abfederung ihrer Auswirkungen verhältnismässig. Sarà però importante assicurare che la Confederazione preveda i necessari finanziamenti per scongiurare ripercussioni finanziarie per i Cantoni.*

Inoltre, seppure le attuali disposizioni tentino di minimizzare i casi di abuso in ambito migratorio, si ravvisa che alcune formulazioni potrebbero essere proposte in maniera più incisiva e secondo un elenco non esaustivo (cfr. ad es. l'art. 61c LStrl); secondariamente, alcuni aspetti necessitano di ulteriori chiarimenti non forniti in maniera esaustiva dal rapporto esplicativo (si cfr. ad es. l'estinzione del diritto di soggiorno dopo assenza prolungata sul territorio svizzero, art. 61d LStrl, l'eventuale consecutività del periodo di beneficio di prestazioni assistenziali o una dipendenza parziale da aiuti sociali, art. 61e LStrl, nonché i possibili motivi di revoca). Tali elementi non sono adeguatamente considerati nella presa di posizione e chiediamo pertanto che vengano integrati.

#### **5.4 Personenfreizügigkeit / Studiengebühren (p. 16)**

Di principio, il Cantone Ticino è favorevole alle misure di compensazione federali e cantonali delle perdite derivanti dall'equiparazione delle tasse universitarie per cittadini UE e cittadini svizzeri. Tuttavia si esprime preoccupazione sulla ventilata adattabilità della ripartizione 80% - 20% con la diminuzione progressiva della quota parte calcolata sulle perdite effettive, perché una tale valutazione toglierebbe fondi di compensazione a scuole universitarie che avranno certamente perdite consistenti (tra queste USI e SUPSI) per dare contributi a scuole universitarie che non avranno perdite perché le tasse universitarie sono già equiparate per tutti gli studenti. Di fatto, modificando questa ripartizione, si ridurrebbe sensibilmente l'efficacia di questa misura compensatoria, contraddicendone la finalità di sostenere chi avrà importanti ricadute finanziarie a seguito dell'equiparazione delle tasse di studio.

Il Cantone Ticino richiede pertanto che la ripartizione 80%-20% sia mantenuta per l'intera durata del periodo di compensazione delle perdite dovute all'equiparazione delle tasse universitarie e proponiamo dunque la seguente modifica al testo:

*Nuovo 89bis I cantoni chiedono che la ripartizione dei contributi alle scuole universitarie pari all'80% (in funzione delle perdite effettive) e al 20% (in funzione della quota di studenti provenienti da Stati membri dell'UE) sia mantenuta per tutta la durata del periodo di compensazione.*

Si esprime anche forte contrarietà al criterio di ripartizione dei costi 50%-50% tra Confederazione e Cantoni. Innanzitutto questa suddivisione penalizza fortemente i Cantoni che soffrono già di difficoltà finanziarie e che a breve saranno soggetti a misure di sgravio e ripartizione dei compiti significative. Inoltre, i costi per gli studenti provenienti dall'UE a carico delle scuole universitarie di fatto sono prevalentemente a carico dei Cantoni sede degli atenei, poiché non coperti dagli accordi intercantionali e solo in parte dai contributi federali di base. Considerato questo squilibrio nell'attuale copertura dei costi e il fatto che l'equiparazione delle tasse studentesche è stata negoziata dalla Confederazione senza consultare i Cantoni, si ritiene corretto e necessario un maggior impegno da parte della Confederazione a copertura delle perdite generate dalla necessità

di equiparare le tasse studentesche. Il Cantone Ticino concorda pertanto con la richiesta formulata dalla CdC al punto 89 della presa di posizione.

Si pone inoltre l'accento sul fatto che questi contributi straordinari non intacchino il budget destinato alle scuole universitarie nell'ambito dei contributi di base, dei sussidi per progetti e nemmeno quelli per gli investimenti e spese locative, bensì rappresentino un budget separato apposito per compensare queste perdite.

### **5.5 Personenfreizügigkeit / Lohnschutz (p.18)**

La protezione dei salari e dei lavoratori, la tutela del mercato del lavoro e della concorrenza leale tra imprese nazionali ed estere devono restare principi inderogabili nelle relazioni con l'Unione europea. In quanto Cantone particolarmente esposto alle conseguenze negative della libera circolazione delle persone (es. dumping salariale) accogliamo con favore il rafforzamento delle misure di accompagnamento interno elaborate dal Consiglio federale d'intesa con i partner sociali. Riteniamo tuttavia sia necessario attuare misure efficaci di compensazione interna a favore dei Cantoni (in particolar modo di frontiera) che sono chiamati in modo proporzionalmente maggiore a far fronte e a gestire le conseguenze della libera circolazione delle persone (es. attività di controllo del mercato del lavoro, adozione di contratti normali di lavoro).

Proponiamo dunque la seguente modifica al testo:

*97 Die innerstaatliche Umsetzung ist mit einem finanziellen und administrativen Aufwand für die Kantone verbunden. Dieser wird von den Kantonsregierungen im Grundsatz als verhältnismässig beurteilt, insbesondere gemessen an dem wirtschaftlichen Potential einer geregelten Beteiligung am EU-Binnenmarkt. Gleichzeitig gehen die Kantonsregierungen davon aus, dass zusätzliche Kosten, welche über die geltenden Leistungsvereinbarungen zwischen Bund und Kantonen hinausgehen (beispielsweise für die Zentralisierung des Meldeverfahrens) vom Bund übernommen werden. A questo proposito appare quindi opportuno prevedere ulteriori misure di compensazione interne ad hoc (oppure ad es. nell'ambito della perequazione finanziaria) a favore dei Cantoni particolarmente esposti alle conseguenze negative della libera circolazione delle persone e confrontati con oneri significativi derivanti dall'applicazione delle misure di accompagnamento.*

Si ritiene opportuno non procedere alla modifica dell'art. 6e LDist relativa ai cittadini comunitari che non sono indipendenti nella loro nazione, ma intendono svolgere un'attività indipendente in Svizzera per meno di tre mesi. La modifica proposta rischia infatti di incrementare significativamente i casi di "pseudo-indipendenza". In assenza di una chiara affiliazione a sistemi di sicurezza sociale nel Paese di residenza, obbligatoria secondo il regolamento CE 883/2004, questi soggetti opererebbero di fatto in un vuoto normativo, generando una potenziale concorrenza sleale nei confronti delle imprese regolari e dei lavoratori correttamente assicurati. La legislazione vigente è già sufficiente a gestire la casistica delle attività indipendenti transfrontaliere e ulteriori modifiche potrebbero soltanto indebolire la capacità degli organi preposti di assicurare il rispetto delle norme e la tutela della concorrenza leale.

Inoltre l'introduzione dei capoversi 5 e 6 dell'art. 12 LOCCL non risulta opportuna. Sebbene mirino a formalizzare la possibilità per determinate imprese di ottenere chiarimenti circa il non assoggettamento a un CCL dichiarato di obbligatorietà generale, tali disposizioni si limitano a riprendere una prassi amministrativa e giurisprudenziale già consolidata.

*98 Mit der Stabilisierung der Abkommen mit der EU wollen die Kantonsregierungen, dass das Niveau der geltenden schweizerischen Lohn- und Arbeitsbedingungen insgesamt aufrechterhalten werden muss. Aus Sicht der Kantone erfüllt das Verhandlungsergebnis diese Anforderungen weitgehend und wird zusätzlich durch ergänzende inländische Massnahmen gestützt, die gemeinsam mit dem Bund und den Sozialpartnern vereinbart wurden und keine erheblichen zusätzlichen Belastungen für die Kantone oder Unternehmen mit sich bringen. Per quanto riguarda la legislazione di attuazione nazionale i Cantoni chiedono di stralciare l'art. 6e della Legge sui lavoratori distaccati (LDist) e l'art. 12 cpv. 5 e 6 della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL).*

## 6.1 Strom (p. 27)

Per quel che concerne la versione tedesca il Cantone Ticino invita a valutare se non sia opportuno meglio specificare la forza idrica ("Wasserkraft"), anziché solo l'ambito generico delle acque ("Wasser"):

*148 Abschliessend haben die Kantonsregierungen betont, dass das Abkommen die Zuständigkeiten der Kantone vollumfänglich wahrt und nicht in die kantonalen Hoheiten, insbesondere im Bereich Wasserkraft, eingreifen darf. Zudem haben sich die Kantonsregierungen dafür ausgesprochen, eine Perspektive für Verhandlungen mit der EU über die Integration der Schweiz in den europäischen Wasserstoffmarkt aufzunehmen.*

Si conferma che il principio per il quale l'accordo con l'UE sull'elettricità non comporti una modifica delle attuali disposizioni federali e cantonali in ambito della forza idrica, in particolare in merito alle concessioni per l'utilizzo della forza idrica e ai canoni d'acqua, è fondamentale per la Svizzera e per il Cantone Ticino. In merito a quanto esposto dalla CdC su questo tema (cfr. punto 149), vista proprio la sua importanza per la Confederazione e per i Cantoni, si segnala che in seno alla Conferenza dei Cantoni alpini (RKGK) sono in corso delle approfondite verifiche per accertare la solidità giuridica di questo aspetto cruciale. Si invita dunque la CdC a successivamente atto delle analisi della RKGK e ad integrarle nella propria presa di posizione.

In merito alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e della stabilità delle reti nazionali, in generale, riteniamo che l'accordo negoziato con l'UE sia da ritenere positivo. Tuttavia ci sono alcuni punti molto importanti per garantire l'obiettivo di fondo della sicurezza di approvvigionamento elettrico che necessitano di essere approfonditi adeguatamente. Il Cantone Ticino formulerà maggiori osservazioni di dettaglio nella propria presa di posizione.

## 6.2 Lebensmittelsicherheit (p. 29)

In riferimento ai punti 174, 175 e 176 (santé des végétaux, matériel végétal de multiplication, produits phytosanitaires), il Cantone Ticino chiede che i costi a carico dei Cantoni derivanti dalle misure di attuazione decise a livello federale (nel caso di ripresa di norme europee) devono essere assunti integralmente dalla Confederazione.

## 7.1 Hochrangiger Dialog (p. 35)

Il Cantone Ticino saluta favorevolmente l'istituzione di un dialogo ad alto livello sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea. Ciò permetterà una piattaforma di scambio e di confronto politico su ulteriori dossier di interesse nazionale. In tale contesto occorre tuttavia ribadire in particolar modo la necessità di affrontare in tempi brevi la questione di un accordo di accesso al mercato per i fornitori svizzeri di servizi finanziari che resta di fondamentale importanza per la piazza finanziaria del nostro paese. Per tale motivo chiediamo di completare la presa di posizione della CdC come segue:

Nuovo 199 *Verbesserungen beim Marktzugang für exportorientierte Finanzdienstleister sind nicht nur für die Finanzplatzkantone zentral, sondern im gemeinsamen Interesse aller Kantone und der Schweiz – insbesondere im Hinblick auf Beschäftigung, Steuereinnahmen, Investitionen und Wertschöpfung. Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass in der Gemeinsamen Erklärung zum Umfang der Partnerschaft bis zum Inkrafttreten des neuen bilateralen Abkommenspakets die Fortführung des Finanzregulierungsdialogs zwischen der Schweiz und der EU vorgesehen ist. Aus Sicht der Kantone ist es nun entscheidend, dass dieser Dialog intensiviert und insbesondere die Konkretisierung des Marktzugangs auf Basis des institutsbasierten Ansatzes (ISA) zumindest auf technischer Ebene entschieden vorangetrieben wird.*

Wir fordern daher:

- eine zeitnahe Fortsetzung und operative Konkretisierung des Marktzugangs auf Basis des ISA im Finanzregulierungsdialogs,
- eine Kommunikation zu den nächsten Schritten und Zielsetzungen auf technischer Ebene,
- und eine strukturierte Einbindung der betroffenen Kantone und betroffenen Branchenakteure in den weiteren Prozess.

Zudem erwarten die Kantone, dass im Rahmen der Erklärung zur Einrichtung eines hochrangigen Dialogs über die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen explizit auch die Frage des Marktzugangs für Finanzdienstleister auf Basis des ISA prioritär behandelt wird. Dieser Aspekt muss integraler Bestandteil der künftigen Zusammenarbeit mit der EU bleiben.

## Zusammenfassung (p. 1)


Da ultimo, si propone di tematizzare nella pagina riassuntiva anche le richieste concrete formulate a proposito dei diversi ambiti, come ad esempio l'allineamento al punto 72 e al punto 88 e proponiamo dunque la seguente modifica al testo:

*(...) Die einzelnen oder die Gesamtheit der Kantone können den Bundesrat um Prüfung einer Aktivierung der Schutzklausel ersuchen und regionale oder kantonale Schutzmassnahmen verlangen und vorschlagen, wenn die Personenfreizügigkeit zu erheblichen wirtschaftlichen oder sozialen Schwierigkeiten führen sollte. I Cantoni chiedono da un lato di essere coinvolti nell'elaborazione dell'ordinanza di attuazione e nella determinazione dei parametri e dall'altro di prevedere meccanismi di attivazione vincolanti anche su base regionale.*

Lo scrivente Consiglio chiede di valutare attentamente le considerazioni espresse e di integrare le richieste di modifica formulate. L'esito della consultazione sarà attentamente esaminato dal Cantone Ticino che solo successivamente (nell'ambito della seconda procedura di consultazione) si esprimerà compiutamente sulla presa di posizione della CdC, pur riservandosi la facoltà di esprimere individualmente le proprie specifiche osservazioni nell'ambito della consultazione avviata dal Consiglio federale. Chiediamo tuttavia con forza che la Confederazione preveda adeguate e necessarie misure di compensazione interna a favore dei Cantoni particolarmente colpiti dagli effetti negativi di alcune dinamiche bilaterali con l'UE (in particolare nell'ambito della libera circolazione delle persone).

Vogliate gradire, signor Presidente, signor Segretario generale, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
(Norman Gobbi)

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (tramite can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet